R E G O L A M E N T O

DELLA CORPORAZIONE DEI BOGGESI DELL'ALPE GIOVE - BRIONE VERZASCA.-

In nomine Domini, anno 1949.

Art.1 La Corporazione dei Boggesi dell'alpe Giove é costituita dai Compadroni dell'alpe secondo le risultanze del registro dei diritti di pascolo.-

§1 Essa costituisce il solo ente a cui i Compadroni dovranno aderire per esercitare i loro diritti per lo sfruttamento dell'alpe.-

§2 Proprieta' della Corporazione dei Boggesi dell'alpe Giove sono tutti i diritti di pascolo posseduti dai singoli Compadroni nella giurisdizione territoriale dell'alpe, come risulta dalla mappa (mq.3.833.606.), dai registri censuari, come risulta dal praticato e dai termini esistenti : dallo spallone del Formaa scende al Boscaccio, poi il confine segue il torrente Cangello sino in cima alla Tuianiga, ove, vicino ad una piazza "carboniera" trovasi il termine Nr.1 tra Patriziato ed Alpe ; il II. é alla spelonca del Visbiroo; il III. é sul Sass dell'Alta ; al sentiero ; il IV. é in fondo al Pidiso ; il V. é nel Rongiarino; il VI. é alla caverna di Borat ; il VII. é sulla strada al Fontanino dei Marci ; l'VIII. é nel Costone presso l'antico confine dell'alpe Pizzo.-

§3 La proprieta' dei Compadroni é di Nr.61 (sessantuno) diritti di pascolo. Essa comprende anche i segativi[illegible] medesimi.-::::::::::::::

ORGANI DELLA CORPORAZIONE

Art.2 Gli organi della Corporazione sono: l'Assemblea dei Compadroni e la Delegazione, che agiscono in conformita' dei rispettivi loro attributi.-

DELL'ASSEMBLEA

Art.3 Gli attributi dell'Assemblea, alla quale possono intervenire di diritto solo i Compadroni, - personalmente od a mezzo di regolare procura scritta da rilasciarsi ad un membro della Corporazione - sono quelli indicati dalla Legge Patriziale del 23 maggio 1857, agli art.14 / 20 inclusivi, eccezion fatta per quanto contenuto dall'art.18,- e del presente regolamento.-

§1 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ritenuto che ogni Compadrone avra' diritto ad un voto per ogni diritto di pascolo, fino al massimo di voti 10, compresi quelli per procura.-
Le Assemblee al piano saranno, di regola, convocate alla Cappella Grande.-

ASSEMBLEE ORDINARIE

Art.4 L'Assemblea ordinaria é convocata 2 volte all'anno:
La I. volta la III. Domenica di giugno per la notifica definitiva delle vacche e relativi erbatici, dei maiali e per fissare la data di inizio dell'alpeggiatura. Per circostanze di stagione o per altri motivi la Delegazione puo' anticipare o rimandare la data della tenuta di quest'Assemblea.-
La II. Assemblea si terra' la prima Domenica dopo lo scarico dell'alpe per ricevere i conti della Delegazione e il rapporto sulla gestione scaduta, per la nomina di una Commissione di revisione composta di 2 membri, per la nomina del Caricatore di turno, al quale incombe d'ispezionare l'alpe e le strade prima del carico e di preparare il formaggio dei Morti e relativa consegna, come al praticato.-

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.5 L'Assemblea dei Compadroni puo' essere convocata straordinariamente dalla Delegazione allorquando si verificano le circostanze previste dalla Legge Organica Patriziale o per qualsiasi altro motivo importante.-

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.6 L'Amministrazione della Corporazione é affidata ad una Delegazione composta di un presidente, due membri e due supplenti, nominati dall'Assemblea secondo le norme di cui al paragrafo dell'art.3 del presente regolamento.-

§. La Delegazione sta in carica 4 anni e potra'essere riconfermata. I revisori sono pure nominati per 4 anni.-

ATTRIBUTI DELLA DELEGAZIONE

Art.7 La Delegazione amministra coscienziosamente i beni della Corporazione; nelle sue deliberazioni non potra' scostarsi dagli attributi e mansioni affidatele dalla Legge Organica Patriziale (capo VI.)

§1 Sceglie nel suo seno un vice-presidente; entro o fuori del suo seno un segretario ed eventualmente un cassiere.-

§2 Provvede alla scelta del personale occorrente per il governo dell'alpe secondo le decisioni assembleari.-

§3 Tiene a giorno il controllo dei diritti di pascolo.-
Resta pure di competenza della Delegazione di dare in affitto a boggesi e non boggesi - con precedenza dei primi - gli eventuali diritti di pascolo non sfruttati direttamente dai singoli Compadroni.-
In tal caso potra' venir accordato ai Compadroni un modico compenso da proporre dalla Delegazione e da approvare dall'Assemblea.-

DEL SEGRETARIO - CASSIERE

Art.8 Al segretario incombela tenuta a giorno del registro dei diritti di pascolo, la tenuta della contabilita' e dei verbali, la compilazione dei conti d'alpeggiatura, la riscossione delle tasse e delle multe, la conservazione regolare dell'archivio e il lavoro di cancelleria.-

§ La sua nomina é quadriennale. Il primo anno é considerato di prova.
La Delegazione ha facolta' di scindere la carica di cassiere da quella di segretario.-

ONORARI

Art.9 I membri della Delegazione, in caso di prestazioni straordinarie, riceveranno un'indennita' in base alla giornata corrente.-
Il segretario percepira' un'indennita' globale di fr.10.- ed avra' diritto alla rifusione delle spese borsuali da lui anticipate per conto della Corporazione. Onorario del Cassiere: fr.10.-
L'esazione delle tasse deve essere effettuata entro il 31 agosto di ogni anno.-

P A R T E S E C O N D A

GODIMENTO

Art.10 I comproprietari dei diritti di pascolo dell'alpe Giove possono inviare sull'alpe un numero di vacche fino a concorrenza dei diritti posseduti o presi in affitto.-

Art.11 In caso di vendita dei diritti di pascolo deve essere chiesta la preventiva autorizzazione alla Delegazione, ritenuto che la precedenza, a parita'di offerte, dovra'essere data ai Compadroni.

§ Ogni Compadrone che non possiede diritti di pascolo sufficiente per il bestiame che intende alpeggiare dovra' farne richiesta eventualmente alla Delegazione.-

TASSE DI GODIMENTO E DI FINANZIAMENTO DELLE PREVISTE OPERE DI MIGLIORIE E DI SISTEMAZIONE GENERALE DELL'ALPE.

Art.12 Il pagamento della spesa risultante dalle progettate opere di miglio-rie e di sistemazione generale dell'alpe Giove sara' fatto nel modo seguente:
a) con i sussidi del Cantone e della Confederazione;
b) con il contributo del Patronato svizzero per i comuni bisognosi ;
c) coi contributi dei Compadroni, in proporzione dei diritti di erbatico posseduti, ed eventuali sussidi comunali e patriziali.

DEI MAIALI

Art.13 Ogni Compadrone puo' condurre sull'alpe i maiali da lui posseduti se la capacita' del porcile lo permette e se i residui del latte garantiscono un sufficiente nutrimento.-

§ Il numero totale dei maiali da caricare sull'alpe verra' stabilito dalla I.Assemblea annuale e dalla Delegazione,la quale in caso di mancanza di posto o di vitto ridurra'il numero cominciando da quelli dei Compadroni che hanno meno latte medio per ogni capo porcino.-

Art.14 I maiali [redacted] devono essere sanati e consegnati ferrati dal proprietario.-

§ Maiali non sanati che diano disturbo devono essere immediatamente ritirati dall'alpe; ai contravventori sara' applicata la multa di fr.o,5o al giorno.Parimenti il proprietario di un maiale non ferrato sara'multato in fr.1.- al giorno.-

Art.15 Per ogni maiale dei Compadroni saranno applicate le seguenti tasse: fr.3.-per i novelli e fr.6.- per i vecchi.-

§ I capi periti saranno esenti da tasse.Cosi'pure il maiale ammalato ritirato dall'alpe e che perisce entro gli 8 giorni dopo lo scarico. Per i non Compadroni la tassa verra'fissata dalla Delegazione.-

P A S C O L I

Art.16 Durante la I.settimana le mucche dovranno pascolare nelle immediate vicinanze degli abitati,mentre é assolutamente vietato il pascolo al Corte di sopra.- In seguito si procedera' al consumo dei pascoli piu'bassi e piu'solatii.- Ogni sera,a maggioranza, i pastori prescegliëranno il pascolo per il giorno successivo.Tutte le bovine devono pascolare possibilmente assieme ,nella localita'all'ordine del giorno.

P A R T E T E R Z A

Art.17 E'lasciata facolta' all'Assemblea di deliberare circa il servizio di monta.-

Art.18 Il Segretario stabilisce il conto d'esercizio dell'alpe,detto Pastoreccio,a carico dei proprietari del bestiame alpeggiato,e lo sottopone ,entro la I.settimana di Settembre,alla Delegazione,che,a sua volta,lo sottoporra' all'Assemblea coi conti annuali.-

PESATURA DEL LATTE

Art.19 Durante la stagione d'alpeggiatura la misura del latte sara' fatta giornalmente come nei caseifici,a meno che l'Assemblea decida diversamente.-

Art.20 Ai proprietari di bestaime lattifero,perito durante l'alpeggiatura , verra' corrisposto il formaggio conforme al latte misurato,fermo stante l'obbligo del Pastoreccio in proporzione dei giorni alpeggiati.

Art.21 Gli sterli che periscono restano esenti da tasse.-

LAVORAZIONE DEL LATTE

Art.22 Il latte sara'lavorato in comune per la produzione del formaggio a pasta dolce; il siero sara'passato alla centrifuga per la produzione del burro.-

§1 Il formaggio verra' ripartito a fine stagione fra i proprietari delle vacche lattifere in base al latte misurato.-

§2 Il burro verra'possibilmente venduto per pagare la spesa per il casaro ; il residuo sara' ripartito come il formaggio.-

CARICO E SCARICO DELL'ALPE

Art.23 Nel giorno fissato dall'Assemblea tutti i proprietari di bestiame dovranno provvedere al carico o scarico dell'alpe come al praticato.

Art.23 Per antica consuetudine al lunedi'non si fa né carico né scarico.
§ .- Il bestiame colpito da malattie contagiose non é ammesso sull'al-
-pe e non dev'essere a contatto col bestiame d'alpeggio. E'riser/
= vato il risarcimento danni.-

Art.24 Il Casaro é assunto dalla Delegazione,previo concorso informativo; la Delegazione fissa le condizioni di paga e di lavoro.-

Art.25 I doveri degli alpigiani sono definiti dalla pratica,dal buon senso e dal regolamento di servizio che verra'appositamente elaborato. - Gli alpigiani si devono reciproco rispetto e camerateria e ubbi-
-dienza al loro capo; eviteranno maltrattamenti al bestiame e cer-
-cheranno di ottenere i migliori risultati economici.Osserveranno la pulizia e le buone tradizioni dell'alpe.-
La bestemmia e il turpiloquio sono proibiti.-

DELLE PECORE

Art.26 I non Compadroni che intendono far pascolare pecore sull'alpe sono tenuti a farne domanda scritta alla Delegazione indicando la quali-
-ta',il numero e le node.Il pascolo delle pecore verra'concesso sol/
tanto nelle zone non pascolate dalle vacche o abbandonate.-
Per i non patrizi le tasse sono :fr.4.- all'anno per i capi grossi e fr.2.-all'anno per i capi piccoli.- Per i patrizi non Compadroni la tassa é ridotta a meta'.- Le pecore degli alpi confinanti sono = esenti da tassa.-

CHIAVI

Art.27 Le chiavi dell'alpe saranno custodite dal Caricatore.-

DELLA MANUTENZIONE

Edifici,opere,strade e pascoli devono esser tenuti in efficienza.

Art.28 Ogni anno,prima del carico dell'alpe, uno per famiglia é tenuto a partecipare alla riparazione delle strade principali ed il primo giorno dell'alpeggiatura,pure uno per famiglia, dovra'restare sul-
l'alpe per le riparazioni che lassu'saranno necessarie.-
Chiunque,fra quelli che caricano,che non partecipasse alle ripara-
-zioni annuali previste in questo articolo,dovra' versare in ragio-
-ne di fr.8.- al giorno.-
§1 Per la conservazione degli stabili e per ogni miglioria decisa dal-
l'Assemblea,la spesa ed il lavoro saranno ripartiti fra i Compadroni nella proporzione dei diritti di pascolo.-
§2 I Compadroni che intendono fare costruzioni private sul territorio dell'alpe dovranno far domanda scritta all'Assemblea,la quale fis-
-sera' le condizioni.-

DELLO STALLATICO

Art.29 Ogni famiglia deve provvedere a trasportare lo stallatico della propria mandra nel luogo designato in precedenza dalla Delegazione. Chi manchera' a questo dovere sara' punito col versamento di una multa di fr.10.- (dieci) per bovina.-

Art.30 Eventuali variazioni dovranno essere decise dall'Assemblea a mag-
-gioranza dei voti.-
Una copia aggiornata sara' depositata presso l'onorando Patriziato di Brione Verzasca.-

+.+.+.+.+.+.+.+

Il presente Regolamento é stato approvato dall'Assemblea dei Compadroni dell'Alpe Giove regolarmente convocati in Gordola,nella Casa comunale,il 27 febbraio 1949.-

PER L'ASSEMBLEA DEI COMPADRONI DELL'ALPE GIOVE,

il presidente: Scolari Ermenegildo — E. Scolari

il segretario: Cesare Scattini — C. Scattini